



REGIONE CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE
BENEVENTO

“Allegato A”

Comune di Benevento. Utilizzazione area demaniale dell'ex alveo del Fiume Sabato. Particella n. 426 del Foglio n. 60 di superficie mq. **1.550**.

Rinnovo Concessione d'uso Atto Rep. n. 1634 del 15.02.1990.

Ditta: **Nicchiniello Adelia** nata il 09.01.1957, ex Nicchiniello Cosimo.

RELAZIONE ISTRUTTORIA
(Demanio Idrico R.D. n. 523/1904)

PREMESSO:

- a. che la ditta Nicchiniello Cosimo è titolare di Atto di Concessione Rep. n. 1634 del 15.02.1990, rilasciato dall'Ufficio del Registro di Benevento, per l'uso agricolo di un'area demaniale, costituita da una porzione di terreno dell'ex alveo del Fiume Sabato, in Catasto alla Particella n. 426 del Foglio n. 60 del N.C.T. del Comune di Benevento, avente validità di anni sei, con scadenza al 31.12.1995;
- b. che con istanza in data 19/09/1996, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Territorio di Benevento al n. 16197 in data 04/01/2000, la ditta Nicchiniello Cosimo chiese il rinnovo dell'originario rapporto di concessione;
- c. che il Ministero dei Lavori Pubblici Provveditorato alle OO.PP. per la Campania con nota n. 11979 del 28/05/1998, espresse parere favorevole, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904, per il rinnovo della concessione con condizioni;
- d. che, ai sensi della legge 59/97, dei DD. Lgs.vi 112/98 e 96/99 e del D.P.C.M. 12/10/2000, le competenze in materia di gestione e tutela del Demanio Idrico sono state trasferite dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali;
- e. che, a seguito di tale trasferimento di competenze, la Regione Campania è subentrata all'Agenzia del Demanio dello Stato nella gestione e tutela dei Beni ascritti al Demanio Idrico, assumendoli nello stato di fatto e di diritto nel quale sono pervenuti;
- f. che con istanza datata 21.01.2002, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Territorio di Benevento al n. 215 in data 24.01.2002, la ditta Nicchiniello Adelia, nella qualità di erede e figlia del defunto Nicchiniello Cosimo, ha chiesto il rinnovo dell'Atto di Concessione Rep. n.1634 del 15/02/1990 venga effettuato a proprio nome;
- g. che con nuova istanza in data 18/11/2009, acquisita al protocollo regionale al n. 1000529 del 18/11/2009, la sig.ra Nicchiniello Adelia ha chiesto nuovamente il rinnovo del suddetto atto di concessione;
- h. che a seguito di sopralluogo effettuato in data 04/03/2010 da tecnico di questo Settore, protocollo regionale n. 201691 del 04/03/2010, sulla particella demaniale per la quale si chiede il rinnovo della concessione, è emersa la possibilità di aderire alla richiesta avanzata dalla suddetta ditta in quanto, l'attività per cui si chiede la concessione, non trova impedimento nelle norme dettate dal R.D. n. 523 del 25/07/1904.

CONSIDERATO:

- a. che la ditta risulta in regola con il pagamento del canone dovuto a tutto il 31.12.2010;
- b. che tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel precedente atto di concessione risultano essere state soddisfatte e rispettate e che nessun contenzioso è insorto durante il rapporto stesso;
- c. che l'esercizio dell'attività richiesta non muta sostanzialmente lo stato dei luoghi, e non trova impedimento nelle norme dettate dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523, non interferendo in alcun modo sul regolare deflusso delle acque del Fiume Sabato;

- d. che il rinnovo della concessione è richiesta per uso agricolo;
- e. che non è intervenuta nessuna nuova disposizione legislativa e/o regolamentare, nella materia di che trattasi, ostativa al rinnovo della concessione;
- f. che la ditta richiedente con nota in data 16/07/2010 protocollo regionale n. 610879 del 16/07/2010 ha trasmesso l'autocertificazione in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia.

RITENUTO:

- a. che sussistano tutte le condizioni di accoglibilità dell'istanza di rinnovo della concessione, così come richiesto dal Concessionario;
- b. che l'utilizzazione dell'area, così come sopra individuata, è soggetta al rilascio di concessione d'uso a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone, in applicazione alla normativa che regola l'attività amministrativa connessa alla gestione del demanio idrico (L. n. 567 del 12/06/1962; L. n. 11 del 11/02/1971 e L. n. 203 del 03/05/1982), applicabile in virtù dell'art. 6 del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001.

SI E' DEL PARERE

1. di rilasciare, a favore della ditta Nicchiniello Adelia, nata a Benevento il 09.01.1957 e ivi residente alla Via F. Capparuccia C.F. **NCC DLA 57A49 A783I** (Concessionario), la concessione d'uso dell'area demaniale, ex alveo del Fiume Sabato, di superficie pari a mq. **1.550**, identificata catastalmente alla Particella n. 426 del Foglio n.60 del N.C.T. del Comune di Benevento per ulteriori **anni 6** (sei) a partire dalla data di adozione del provvedimento di Concessione alle seguenti condizioni:
 - 1.1. andranno comunque definite e rispettate le fasce delle servitù idrauliche di cui all'art. 96, lett. f), del R.D. 523/1904 ed al (P.S.D.A.) redatto dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvato con DPCM del 21/11/2001, tenendo presente, che le stesse vanno misurate dal ciglio naturale della sponda del fiume o dal piede esterno del suo argine artificiale oppure, in mancanza di questi elementi, dal limite dell'alveo di piena ordinaria così come cartografato catastalmente; di conseguenza nei primi **dieci** metri a partire dal suddetto limite è vietato realizzare fabbriche, eseguire scavi e movimento del terreno; inoltre, nella fascia dei primi **quattro** metri è vietato impiantare alberi e siepi di qualsiasi specie;
 - 1.2. il Concessionario, a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale pari a **2** (due) annualità del canone base riferito all'anno **2010**, mediante versamento del relativo importo sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, utilizzando il codice di tariffa n. **1519**;
 - 1.3. al pagamento del canone annuo per l'occupazione dell'area demaniale, da corrispondere all'Amministrazione Regionale, entro il mese di **febbraio** di ciascun anno mediante versamento effettuato con le stesse modalità di cui al punto 2, ad eccezione del codice di tariffa che sarà il n. **1517**, determinato dalla sommatoria dei seguenti fattori (a+b+c):
 - a) canone annuo riferito all'anno solare;
 - b) aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT medio relativo all'anno solare precedente;
 - c) imposta regionale pari al 10% del canone annuo (L. n. 281/70 e L.R. n. 1/72 articoli 7, 8 e 9);
2. di acconsentire al pieno rientro nel regime negoziale del periodo extra contrattuale compreso tra il 31/12/1995 (data di scadenza precedente atto) e la data di adozione del provvedimento di Concessione.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Agostino Mucci